



**EDK | CDIP | CDPE | CDEP |**

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

# ACCORDO INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI AI COSTI DI FORMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ (ACCORDO INTERCANTONALE SULLE UNIVERSITÀ, AIU)

Commenti al testo dell'accordo

**27 giugno 2019**

**Generalsekretariat | Secrétariat général**

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, [www.edk.ch](http://www.edk.ch), [edk@edk.ch](mailto:edk@edk.ch)

**IDES** Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, [ides@edk.ch](mailto:ides@edk.ch)

## Commenti al testo dell'accordo

L'Accordo intercantonale sui contributi ai costi di formazione delle università (AIU) è un trattato normativo tra i Cantoni ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione federale (Cost.). Sul piano giuridico ha lo stesso status del Concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica (Concordato scolastico del 1970), dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (Accordo sul riconoscimento dei diplomi del 1993) o dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS del 2007). Sostituisce l'Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 (di seguito «AIU 1997») come accordo di finanziamento dei Cantoni per quanto riguarda le università.

L'accordo disciplina le questioni poste dalla compensazione degli oneri tra i Cantoni, pertanto sottostà alla Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI). Il coinvolgimento dei Parlamenti dei Cantoni membri dell'accordo nei processi decisionali cantonali è fondato sul rispettivo diritto cantonale.

### *Art. 1 Scopo*

<sup>1</sup>L'accordo regola l'accesso intercantonale alle università cantonali e agli istituti universitari nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione versata dai cantoni ai cantoni responsabili.

<sup>2</sup>Esso favorisce in questo modo la compensazione degli oneri tra i cantoni e la libera circolazione degli studenti e fa parte del coordinamento della politica svizzera in merito alle università.

Lo scopo formulato nell'*articolo 1* del nuovo Accordo sui contributi ai costi di formazione delle università corrisponde essenzialmente a quello dell'accordo di finanziamento vigente in questo ambito (AIU 1997) ed è da leggere in relazione con l'articolo 3: i Cantoni responsabili delle università e degli istituti universitari (per le università private, i Cantoni sede) garantiscono, alle studentesse e agli studenti dei Cantoni membri dell'accordo, un accesso alle università e agli istituti universitari che rispetti la parità di trattamento; in cambio i Cantoni membri dell'accordo versano una compensazione ai Cantoni responsabili delle università (per le università private, ai Cantoni sede). La libera circolazione risultante dall'accordo contribuisce a coordinare la politica in materia di università e, in particolare, a migliorare le pari opportunità nello spazio formativo svizzero.

### *Art. 2 Sussidiarietà in rapporto agli accordi di corresponsabilità e di cofinanziamento*

Gli accordi intercantionali che regolano la corresponsabilità e il cofinanziamento di una o più università e degli istituti universitari prevalgono sul presente accordo, a condizione che non trasgrediscano i principi previsti dall'articolo 3.

La regola della sussidiarietà si riferisce agli accordi conclusi tra due o più Cantoni, che prevedono una prestazione finanziaria indipendente dall'AIU per cofinanziare gli oneri legati alla responsabilità di un'università. Il principio della sussidiarietà relativamente a questi accordi figura già nell'AIU 1997 ed è ripreso nel nuovo accordo. Per l'applicazione dell'*articolo 2* non è necessaria una corresponsabilità giuridica formale verso l'università, è sufficiente una partecipazione ai costi in base a una convenzione sulle prestazioni.

*Art. 3 Principi*

<sup>1</sup>I cantoni debitori versano ai cantoni responsabili di un'università dei contributi per i costi di formazione nelle università delle loro studentesse e dei loro studenti.

<sup>2</sup>I cantoni responsabili di un'università devono fornire per le proprie studentesse e studenti prestazioni in denaro equivalenti almeno a quelle previste dal presente accordo.

<sup>3</sup>Essi concedono, alle studentesse e agli studenti di tutti i cantoni membri dell'accordo, gli stessi diritti.

Il rispetto dei principi enunciati nell'*articolo 3* si applica anche quando più Cantoni condividono la responsabilità di un'università. La ripartizione interna dei costi non fa parte del presente accordo.

Il *capoverso 1* riprende sotto forma di principio lo scopo della compensazione formulato nell'*articolo 1* dell'accordo. I Cantoni debitori ai sensi dell'*articolo 12* dell'accordo versano al Cantone responsabile di un'università un contributo ai costi dello studio universitario seguito dalle loro studentesse e dai loro studenti.

Il *capoverso 2* garantisce che i Cantoni responsabili d'istituti versino per le proprie studentesse e i propri studenti che li frequentano contributi che raggiungano nell'insieme, al minimo, l'importo dei contributi previsti dall'AIU. Nel calcolo delle prestazioni valutabili in denaro è determinante l'insieme delle spese sostenute dal Cantone responsabile in tutti gli ambiti di studio, compresi i costi delle infrastrutture.

Il principio della parità dei diritti definito nel *capoverso 3* si ritrova nell'*articolo 14* in merito all'ammissione e nell'*articolo 15* per quanto riguarda il trattamento delle studentesse e degli studenti provenienti dai Cantoni non membri dell'accordo.

*Art. 4 Offerte di studio aventi diritto a dei contributi*

<sup>1</sup>Hanno diritto a dei contributi le offerte di studio proposte dalle università cantonali di diritto pubblico a beneficio di un accreditamento istituzionale e da istituti cantonali universitari di diritto pubblico, aventi un accreditamento.

<sup>2</sup>La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo può riconoscere il diritto a dei contributi alle università e agli istituti universitari che hanno una procedura d'accreditamento in corso. La Conferenza definisce nelle direttive i criteri decisivi. Resta riservato l'*articolo 26*.

<sup>3</sup>Le offerte di studio che portano a un diploma che permette d'accedere a una professione regolamentata hanno diritto a dei contributi se soddisfano le condizioni supplementari di riconoscimento formulate nelle disposizioni di diritto applicabili.

<sup>4</sup>Sono considerate offerte di studio ai sensi dei precedenti capoversi:

- a. lo studio a livello bachelor o master,
- b. lo studio a livello di dottorato, tenendo conto dell'*articolo 11*,
- c. altre offerte di studio definite dalla Conferenza dei cantoni membri dell'accordo.

<sup>5</sup>I corsi di preparazione e le offerte di perfezionamento professionale non hanno diritto a dei contributi.

Secondo il *capoverso 1*, le offerte di studio delle università cantionali *di diritto pubblico* a beneficio di un accreditamento istituzionale e quelle degli istituti cantionali universitari *di diritto pubblico*, che sono accreditati sulla base della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), hanno automaticamente diritto a contributi. La formulazione include implicitamente le università di diritto pubblico sotto la responsabilità di un insieme di Cantoni. Le offerte di studio delle università private che hanno diritto a contributi sono disciplinate nell'articolo 5.

Il *capoverso 1* nella versione riveduta dell'accordo implica che l'accreditamento istituzionale definito nella LPSU garantisce la qualità delle offerte. L'accreditamento istituzionale sulla base della LPSU come requisito del diritto al contributo è obbligatorio anche per l'Università del Liechtenstein (conformemente all'articolo 25 il Principato del Liechtenstein può aderire all'accordo). Il presente accordo è un accordo di finanziamento svizzero. Per evitare una disparità di trattamento tra le università svizzere e quelle del Liechtenstein, nella determinazione del diritto al contributo solo il diritto svizzero relativo alle università deve applicarsi, quindi è determinante anche per l'Università del Liechtenstein.

Il *capoverso 2* regola la questione dei contributi finanziari concernenti le studentesse e gli studenti di quegli istituti che hanno una procedura di accreditamento in corso. La competenza di decidere se le offerte di studio per le quali è in corso una procedura di accreditamento abbiano diritto a contributi è attribuita alla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo, purché l'accreditamento si prospetti possibile. I criteri da applicare in questi casi devono essere definiti dalla Conferenza in apposite direttive. È fatta salva la disposizione transitoria di cui all'articolo 26 capoverso 1 dell'accordo, in analogia con le disposizioni federali sancite nella LPSU.

La riserva formulata nel *capoverso 3*, concernente le offerte di studio con un diploma che porta a una professione regolamentata, si riferisce in particolare

- ai criteri di accreditamento supplementari stabiliti nella Legge federale sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) (artt. 23 e 24) e nella Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) (artt. 6 e 7)
- alle condizioni di riconoscimento emanate dalla CDPE, in applicazione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi, per la formazione delle docenti e dei docenti e per le professioni pedagogico-terapeutiche e
- alle esigenze riguardanti le docenti e i docenti delle scuole professionali e delle scuole di maturità professionale definite nella Legge federale sulla formazione professionale (art. 46) e nell'Ordinanza sulla formazione professionale (artt. 46 e 47).

Le offerte di studio che sboccano in professioni *regolamentate* devono soddisfare, oltre alle condizioni dell'accreditamento istituzionale ai sensi della LPSU, altre condizioni di riconoscimento, ossia quelle definite nelle basi legali determinanti che permettono di accedere effettivamente a queste professioni. Il rimando a queste condizioni supplementari è d'obbligo se si vuole evitare che, nell'ambito dell'AIU, siano finanziate offerte i cui diplomi non garantiscono l'accesso alla professione.

Il *capoverso 4* definisce le offerte di studio che entrano concretamente nel campo di applicazione dell'AIU: i cicli di studio bachelor e master nonché lo studio di dottorato, a condizione che si svolgano nella durata regolare degli studi di cui all'articolo 11. I cicli di formazione che portano all'insegnamento nel livello secondario II (docenti delle scuole di maturità o singole categorie di responsabili della formazione professionale) sono definiti nella *lettera c*. In questa disposizione rientrano anche i cicli di studio che portavano all'ottenimento di una licenza e di un diploma secondo i regolamenti anteriori e che stanno scomparendo progressivamente. Le offerte di studio che cadono sotto la *lettera c* devono, in ogni caso, essere designate dalla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo come tali e cioè aventi diritto a contributi.

Dato che l'AIU sostiene unicamente lo studio di base, nel *capoverso 5* si precisa esplicitamente che i corsi preparatori (p.es. i corsi propedeutici) e le offerte di perfezionamento (p.es. il Master of Advanced Studies MAS) non hanno diritto a contributi. Le offerte di perfezionamento non sono formazioni di base, inoltre devono essere proposte in modo da autofinanziarsi. È importante escludere esplicitamente questi due tipi di

offerte di studio dal diritto a contributi vista la competenza attribuita alla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo dal capoverso 4 lettera c.

*Art. 5 Offerte di studio d'istituti privati aventi diritto a dei contributi*

<sup>1</sup>Le offerte di studio delle università private che beneficiano di un accreditamento istituzionale e quelle d'istituti privati universitari accreditati possono essere riconosciute dalla Conferenza dei cantoni membri dell'accordo come aventi diritto a dei contributi, a condizione che il cantone sede

- a. partecipi al finanziamento dei costi dell'università privata,
- b. fornisca all'università privata delle prestazioni in denaro equivalenti almeno a quelle previste dal presente accordo per i propri studenti e studentesse,
- c. garantisca che l'università privata conceda agli studenti e alle studentesse di tutti i cantoni membri dell'accordo gli stessi diritti, e
- d. sia rappresentato nell'istanza responsabile dell'università privata o partecipi in un'altra forma alla gestione strategica di quest'ultima.

<sup>2</sup>L'articolo 4 capoverso 3-5 e l'articolo 6 si applicano anche agli istituti privati.

Il *capoverso 1* stabilisce che la Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo può riconoscere come aventi diritto a contributi le offerte di studio delle università private con accreditamento istituzionale e degli istituti universitari privati accreditati, a condizione che i Cantoni sede assumano il ruolo di garanti nel riconoscimento del diritto ai contributi accordati a queste università private: devono partecipare finanziariamente alla corrispondente università privata, garantire che l'università rispetti i principi formulati nell'articolo 3 e partecipare in un modo o nell'altro alla sua gestione strategica. Le università private non hanno automaticamente diritto a contributi, anche se soddisfano tutte le condizioni stabilite. La Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo decide in ogni singolo caso sul diritto ai contributi oppure, ove non fossero più soddisfatte le condizioni, sulla loro revoca.

Esempi: la Formazione universitaria a distanza o l'Istituto di ricerca e di formazione postlaurea specializzato in studi internazionali (The Graduate Institute of International and Development Studies) IHEID a Ginevra che sono organizzati come fondazioni. Entrambi sono sussidiati dalla Confederazione come istituti universitari.

Le università private, con una procedura di accreditamento in corso, sono escluse da questa disposizione conformemente al *capoverso 2*. Dalle università private si esige un accreditamento definitivo. Di conseguenza, l'articolo 4 capoverso 2 non si applica agli istituti privati.

*Art. 6 Banca dati per offerte di studio aventi diritto a dei contributi*

<sup>1</sup>Le offerte di studio aventi diritto a dei contributi sono recensite in una banca dati secondo i settori di studio.

<sup>2</sup>Se le caratteristiche del sistema di formazione non permettono di determinare a quale settore di studio appartenga un'offerta o se sorgono litigi, la decisione spetta alla Commissione AIU.

La soluzione che si impone per il censimento delle offerte di studio aventi diritto a contributi è la banca dati dello Schedario degli studenti del SIUS (Sistema d'informazione universitario svizzero) curata dall'Ufficio federale di statistica (UST) (cfr. commento dell'articolo 7 capoverso 3). Dato che le singole offerte di studio

come tali non sono né accreditate, né riconosciute, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 4 capoverso 3, l'appartenenza dei settori di studio a una delle categorie di costo previste dall'articolo 9, per principio, è determinata automaticamente. Nel *capoverso 2*, però, è data competenza alla Commissione AIU di decidere la categoria di costo nel caso in cui l'appartenenza di un settore di studio non si possa determinare chiaramente dalle caratteristiche del sistema o se la questione desse adito a litigi.

#### Art. 7 *Studentesse e studenti*

<sup>1</sup>È studentessa e studente per il quale si deve versare un contributo ai sensi del presente accordo, la persona immatricolata a un'offerta di studio avente diritto a dei contributi.

<sup>2</sup>Non sono versati contributi per la studentessa e lo studente che non acquisisce unità di credito.

<sup>3</sup>Il numero degli studenti è stabilito in base alla statistica degli studenti dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Secondo il *capoverso 1*, ogni persona immatricolata per un'offerta di studio avente diritto a contributi e, quindi, considerata come studentessa o studente è oggetto di un contributo cantonale di compensazione ai sensi dell'accordo.

Il *capoverso 2* prevede un'eccezione al versamento dei contributi nel caso in cui le studentesse e gli studenti non acquisiscano crediti formativi per le prestazioni di studio. Sulla base delle informazioni disponibili presso l'UST è oggi possibile identificare le studentesse e gli studenti che beneficiano di un semestre di congedo, per i quali non è dunque versato alcun contributo. Altri casi in cui le studentesse e gli studenti non acquisiscono crediti formativi per le prestazioni di studio durante un semestre non sono rilevati allo stato attuale.

Per l'amministrazione e per la centralizzazione dell'incasso è indispensabile avere a disposizione una banca dati affidabile. Come base di dati il *capoverso 3* prevede anche qui lo Schedario degli studenti del SIUS tenuto dall'UST. Nell'ambito del SIUS e in base all'articolo 10 capoverso 3<sup>er</sup> della Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, l'UST, in stretta collaborazione con le università, tiene un Registro svizzero delle studentesse e degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le università possono già utilizzare le informazioni contenute nel registro per eseguire le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e a salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente all'AIU del 1997. Anche in futuro i Cantoni riceveranno gli elenchi nominativi delle persone per le quali sono tenuti a versare contributi AIU.

#### Art. 8 *Base di calcolo dei contributi*

<sup>1</sup>I contributi intercantonali sono fissati per ogni categoria di costo sotto forma di un importo forfettario annuale per studentessa o studente.

<sup>2</sup>Essi sono fatturati ai cantoni debitori sulla base del numero effettivo di studenti recensiti nei semestri d'autunno e di primavera. La Commissione AIU decide sulle modalità di fatturazione.

Come già nell'AIU 1997, il nuovo accordo adotta un sistema di contributi forfettari annuali che si basano sul numero delle studentesse e degli studenti dei due semestri e che sono versati ai Cantoni sede delle uni-

versità una volta l'anno. A differenza dell'AIU 1997, questo sistema è definito esplicitamente nell'*articolo 8*. Il *capoverso 1* precisa dunque che i contributi da versare per ogni studentessa o studente sono fissati in categorie di costo a loro volta definite nell'articolo 9.

Il *capoverso 2* indica che il numero di studentesse e studenti preso come base di calcolo corrisponde a quello recensito nei semestri d'autunno e di primavera. Come nell'ambito dell'AIU 1997, la prima rata si riferisce al numero del semestre autunnale, la seconda al numero del semestre primaverile. Le modalità precise di fatturazione sono fissate dalla Commissione AIU.

#### Art. 9 *Basi per fissare l'importo dei contributi intercantionali*

<sup>1</sup>Il costo standardizzato di ogni settore di studio costituisce la base per il calcolo dei contributi intercantionali. Questo costo si ottiene tenendo conto

- a. del 100% del saldo dei costi d'esercizio per l'insegnamento dopo deduzione dei fondi di terzi per l'insegnamento, nonché
- b. dell'85 % del saldo dei costi d'esercizio per la ricerca a carico del cantone responsabile dell'università dopo deduzione dei fondi di terzi per la ricerca.

I costi sono determinati in base alla statistica delle finanze delle università dell'Ufficio federale di statistica (UST). I costi d'infrastruttura non entrano nel calcolo.

<sup>2</sup>I settori di studio e la loro attribuzione a una categoria di costo sono indicati nell'allegato dell'accordo.

<sup>3</sup>Alla presenza di cambiamenti essenziali delle basi di calcolo, definite nel *capoverso 1*, la Conferenza dei cantoni membri dell'accordo può cambiare l'attribuzione di un settore di studio a una categoria di costo, introdurre altre categorie di costo e/o suddividere delle categorie di costo esistenti. In casi giustificati può, inoltre, plafonare i costi d'esercizio della ricerca tenuti in considerazione per il calcolo.

I contributi sono basati, per principio, sui costi: partendo dall'idea che ogni settore di studio è caratterizzato da un costo tipico determinato, i settori di studio simili sono stati raggruppati in categorie di costo.

Il modo di stabilire il costo standardizzato è definito nel *capoverso 1*. Per ogni settore di studio si calcolano, prima di tutto, i costi d'esercizio per l'insegnamento dopo aver dedotto i fondi di terzi basandosi sulla statistica delle finanze delle università realizzata dall'UST. Queste spese sono tenute in considerazione al 100 per cento. A ciò si aggiunge l'85 per cento dei costi d'esercizio per la ricerca restanti dopo aver dedotto i fondi di terzi. Il totale corrisponde al costo standardizzato (senza il computo dei costi d'infrastruttura) per settore di studio. Sulla base del costo standardizzato dei settori di studio è quindi calcolato il costo standardizzato per categoria di costo.

La deduzione del 15 per cento per i costi della ricerca è spiegata nel seguente modo: la ricerca è indispensabile per un insegnamento universitario di qualità, tuttavia i Cantoni non universitari non devono essere tenuti a sostenere finanziariamente la ricerca di punta condotta dalle università che non sia direttamente necessaria all'insegnamento e di cui beneficiano in prevalenza i Cantoni sede. L'AIU disciplina la compensazione degli oneri dell'insegnamento universitario ed è presumibile che sia possibile garantire un insegnamento di qualità se viene accreditato l'85 per cento del saldo dei costi d'esercizio della ricerca a carico dei Cantoni responsabili, dopo aver dedotto i fondi di terzi.

I costi d'infrastruttura, tra cui l'affitto e gli ammortamenti nonché i corrispondenti investimenti, non vengono computati e rimangono a carico dei Cantoni sede. L'eliminazione di questo importante blocco di costi tiene

parzialmente conto dei vantaggi dei Cantoni sede di università e provvede affinché i contributi rimangano sostanzialmente invariati.

Il capoverso 2 sancisce che i settori di studio e la loro attribuzione a una categoria di costo siano definiti nell'allegato all'accordo.

Nel capoverso 3 viene attribuita alla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo la competenza di modificare l'allegato, in modo che sia possibile, in caso di cambiamenti sostanziali della struttura dei costi delle offerte di studio, modificare l'attribuzione di queste offerte a una categoria di costo, introdurre altre categorie di costo e/o suddividere categorie di costo esistenti. Infine, il capoverso attribuisce alla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo la competenza di plafonare i costi d'esercizio della ricerca computabili a una categoria di costo.

Le suesposte competenze sono state attribuite alla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo poiché la procedura di consultazione concernente il nuovo AIU ha messo in luce che, in vista dell'introduzione del modello dinamico, numerosi Cantoni auspicano questi elementi per poter pilotare l'evoluzione dei costi.

Le categorie di costo definite al momento dell'entrata in vigore corrispondono a quelle dei gruppi di facoltà di cui all'articolo 9 AIU 1997:

- categoria di costo I: scienze umane e sociali, economia e diritto
- categoria di costo II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, primo e secondo anno di studio di medicina umana, dentaria e veterinaria
- categoria di costo III: formazione clinica in medicina umana, dentaria e veterinaria a partire dal terzo anno di studio

Così come nel gruppo di facoltà I dell'accordo vigente, il settore di studio «interdisciplinare e altro» è incluso anche nella categoria di costo I. In questo settore di studio rientrano attualmente i seguenti indirizzi di studio: ecologia, sport, scienze militari, studi interdisciplinari o interfacoltà nonché la ricerca sulle donne e di genere.

La statistica delle finanze delle università a cura dell'Ufficio federale di statistica non distingue tra formazione preclinica e clinica nei cicli di studio in medicina. Di conseguenza, il primo e il secondo anno dei cicli di studio in medicina non sono considerati ai fini del calcolo dei contributi per la loro categoria di costo. Questo modo di procedere è giustificato poiché il tipo di insegnamento è simile a quello degli altri settori di studio della stessa categoria di costo (p.es. chimica, biologia).

A differenza dell'AIU in vigore, il nuovo AIU prevede nell'articolo 6 la possibilità che la Commissione AIU possa decidere l'attribuzione nei casi controversi o quando le caratteristiche del sistema non consentono di stabilire con chiarezza a quale settore di studio appartiene un'offerta.

#### *Art. 10 Ammontare dei contributi intercantonali*

<sup>1</sup>Per ogni categoria di costo si calcola la media del costo standardizzato dei settori di studio, poi da questo costo medio si deduce un importo corrispondente alla media delle tasse di studio e dei contributi federali effettivi o forfettari. I contributi corrispondono all'85 % dell'importo così ottenuto.

<sup>2</sup>L'importo dei contributi intercantonali per la categoria di costo III non supera il doppio della media dei costi d'insegnamento calcolati, secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a, per i settori di studio appartenenti a questa categoria di costo. In casi giustificati, la Conferenza dei cantoni membri dell'accordo



può aumentare l'importo dei contributi per la categoria di costo III oltre il massimo fissato. L'articolo 26 capoverso 3 resta riservato.

<sup>3</sup>La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo ha la competenza di stabilire l'ammontare e la durata di validità dei contributi.

L'ammontare dei contributi per ogni categoria di costo si basa sul costo standardizzato di cui all'articolo 9. Esso viene suddiviso per il numero di studentesse e studenti nei settori di studio attribuiti a una categoria di costo. Si ottiene così il costo medio per studentessa/studente in ogni categoria di costo. Dal costo medio viene poi dedotto un importo corrispondente alla media delle tasse di studio per studentessa o per studente e ai contributi federali. La determinazione dell'ammontare dei contributi federali (effettivi o forfettari) da dedurre dal costo standardizzato spetta alla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo.

Una volta effettuate le deduzioni, dal costo residuo per studentessa o studente di ogni categoria di costo viene effettuata un'ulteriore deduzione pari al 15 per cento, compensando così il vantaggio di cui godono i Cantoni che hanno una sede universitaria. Ciò significa che i contributi di cui al *capoverso 1* coprono l'85 per cento del costo residuo. Per controbilanciare i vantaggi legati alla presenza di una sede universitaria, a carico dei Cantoni sede rimangono dunque il costo d'infrastruttura, il 15 per cento dei costi della ricerca e il 15 per cento dei costi rimanenti al netto delle deduzioni menzionate.

Fino a quando non sono disponibili i costi validati per la categoria di costo III, l'articolo 26 capoverso 3 stabilisce l'importo per questa categoria di costo. Non appena sono disponibili i dati concernenti i costi validati per la categoria di costo III, il *capoverso 2* limita l'ammontare dei contributi per la categoria di costo III al doppio dei costi d'insegnamento per studentessa o studente e tiene conto del fatto che i costi della ricerca relativi alla categoria di costo III non possono essere rilevati in modo esaustivo.

Una volta che i dati concernenti i costi validati sono disponibili, l'accordo prevede prima di tutto di calcolare i contributi secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1. In una seconda fase, l'*articolo 10 capoverso 2* prevede di verificare se i contributi così determinati superano il limite stabilito. In caso affermativo, i contributi saranno plafonati al limite massimo, ossia al doppio dei costi d'insegnamento.

Di seguito è fornito un esempio di calcolo del limite massimo definito al *capoverso 2* sulla base dei dati concernenti i costi non ancora validati al momento dell'entrata in vigore per l'insegnamento nella categoria di costo III rilevati dall'UST (anni: 2016/17):

costi d'esercizio dell'insegnamento dei cicli di studio in medicina dopo aver dedotto i fondi di terzi: 26 810 franchi x 2 = limite massimo dei contributi nella categoria di costo III

costi d'esercizio dell'insegnamento dei cicli di studio in medicina dopo aver dedotto i fondi di terzi: 26 810 franchi x 2 = 53 620 franchi

Se sulla base dei costi validati risultassero importi inferiori al limite massimo, sarebbero questi importi a essere applicati.

Infine, il *capoverso 2* prevede che la Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo possa decidere di aumentare l'importo dei contributi per la categoria di costo III oltre il massimo fissato.

Conformemente al *capoverso 3*, la Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo stabilisce l'ammontare dei contributi e la durata di validità.

*Art. 11 Durata dell'obbligo di pagamento dei contributi*

<sup>1</sup>I contributi intercantonali ai sensi del presente accordo devono essere versati per un primo e un eventuale secondo studio. Uno studio (primo o secondo) può comprendere un bachelor, un master ed eventualmente un dottorato. Un secondo studio può essere finanziato solo dopo il conseguimento di un primo titolo universitario a livello master.

<sup>2</sup>La durata dell'obbligo di pagamento è limitata a 12 semestri per il primo studio e a 12 semestri supplementari per un secondo studio. Per lo studio di medicina, la durata dell'obbligo di pagamento dei contributi si estende a 16 semestri.

<sup>3</sup>La conferenza dei cantoni membri dell'accordo stabilisce la durata massima del periodo avente diritto a dei contributi per le offerte di studio contemplate nell'articolo 4 capoverso 4 lettera c.

L'obbligo di pagare i contributi fondato sull'accordo riguarda, secondo il capoverso 1, un primo ed eventualmente un secondo studio. Ognuno di essi può comprendere un bachelor, un master e, purché non sia ancora stato raggiunto il limite dei 12 o 16 semestri, un dottorato.

Un secondo studio ai sensi del presente accordo può essere finanziato solo dopo il conseguimento di un primo titolo universitario a livello master e deve imperativamente cominciare con uno studio a livello di bachelor o master. D'altro canto, un dottorato eseguito dopo aver conseguito un primo titolo universitario a livello di master, un secondo bachelor prima di aver ottenuto un master o un cambiamento di disciplina durante il primo studio non sono considerati un secondo studio ai sensi del presente accordo. Per questi studi, i contributi sono dovuti fino al raggiungimento del numero di semestri stabilito come parte del primo studio. Nel caso di un secondo studio, il conteggio dei semestri riparte da zero.

La durata degli studi definita nel capoverso 2 resta invariata rispetto a quella stabilita nell'AIU 1997. L'obbligo di pagare i contributi è limitato a 12 semestri (16 semestri per la categoria di costo III) per ogni studio, a prescindere dal numero dei semestri di studio in ogni ciclo. Questa disposizione corrisponde all'articolo 14 AIU 1997, ma differisce da quella applicata dalla Confederazione che, nell'ambito dei sussidi ai cicli di studio, distingue tra il ciclo bachelor (massimo 7 semestri) e il ciclo master (massimo 5 semestri, ad eccezione della categoria di costo III). Il mantenimento delle disposizioni sinora applicate conformemente all'AIU e la conseguente differenziazione rispetto alla legislazione federale sono giustificati dal fatto che i Cantoni si versano reciprocamente forfait solo per compensare i costi derivanti dai cicli di studio e non utilizzano i sussidi come un mezzo d'intervento sulla struttura degli studi. L'unico scopo dell'AIU è presentare un sistema di compensazione tra i Cantoni, non stabilire regole implicite in merito all'organizzazione dello studio.

La durata dell'obbligo di pagamento definita al capoverso 2 non significa che le studentesse e gli studenti possano essere esclusi dal ciclo di studi poiché l'obbligo di pagare i contributi è scaduto. Al contrario, le studentesse e gli studenti hanno il diritto di terminare il loro ciclo di studio nei limiti previsti dai pertinenti regolamenti a prescindere dai versamenti di compensazione tra i Cantoni.

Il capoverso 3 attribuisce alla Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo la competenza di stabilire la durata massima del periodo avente diritto a contributi per le offerte di studio di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettera c. Si tratta di offerte di studio diverse dai classici cicli di bachelor, master o dottorato. L'articolo 4 capoverso 4 lettera c si applica, per esempio, alle formazioni che portano a diplomi d'insegnamento per il livello secondario II. Per le decisioni in materia l'articolo 16 stabilisce i quorum necessari.

*Art. 12 Cantone debitore*

<sup>1</sup>È considerato debitore il cantone membro dell'accordo nel quale lo studente o la studentessa aveva il suo domicilio civile (articolo 23 ss CC) al momento dell'ottenimento del certificato che abilita all'accesso ad un'università.

<sup>2</sup>In caso di un secondo studio, il cantone debitore è quello dove si trova il domicilio civile dello studente o della studentessa all'inizio del suo secondo studio (inizio del semestre).

Il *capoverso 1* parte dal domicilio della studentessa o dello studente al momento dell'ottenimento del certificato che abilita all'accesso a un'università conformemente alle disposizioni dell'AIU 1997. Questo articolo fa sua, in primo luogo, l'idea di provenienza definendo come Cantone debitore per un primo ciclo di studi il Cantone di domicilio al momento dell'ottenimento del certificato che abilita all'accesso all'università.

D'altro canto, il Cantone di provenienza deve essere sgravato da un onere duraturo nel caso di un secondo ciclo di studi. Secondo il *capoverso 2*, per le studentesse e gli studenti che cominciano un secondo studio, il Cantone debitore è dunque quello dove si trova il domicilio civile della studentessa o dello studente all'inizio del suo secondo studio (inizio del semestre). Per inizio del ciclo di studio si intende l'inizio del rispettivo semestre secondo il calendario accademico delle università svizzere. I dati relativi al domicilio delle studentesse e degli studenti interessati dal *capoverso 2* devono essere messi a disposizione; le università li rilevano presso le studentesse e gli studenti interessati e li trasmettono all'UST.

A livello di contenuto, le disposizioni di cui all'*articolo 12* corrispondono a quelle dell'*articolo 7* dell'AIU 1997. Si è rinunciato a una nuova formulazione più estesa, come previsto nel progetto posto in consultazione, che porterebbe a includere nell'AIU gran parte delle studentesse e degli studenti stranieri scolarizzati all'estero.

*Art. 13 Tasse di studio*

I cantoni responsabili di un'università possono prelevare delle tasse di studio individuali eque. Se la somma delle tasse di studio individuali e dei contributi previsti nell'*articolo 10* supera il costo standardizzato servito al calcolo dei contributi per categoria di costo secondo l'allegato, i contributi saranno ridotti dell'importo eccedente.

L'*articolo 13* corrisponde all'*articolo 15* AIU 1997. La disposizione non tende a disciplinare le tasse di studio percepite dai Cantoni responsabili o dalle università, bensì intende unicamente impedire che i Cantoni sede percepiscano tasse di studio individuali eccessivamente elevate per ottenere una copertura dei costi in contraddizione con gli obiettivi e i criteri di calcolo del presente accordo.

*Art. 14 Parità di trattamento all'ammissione*

Le candidate e i candidati agli studi, nonché le studentesse e gli studenti di tutti i cantoni membri dell'accordo, per quanto riguarda l'ammissione agli studi, hanno gli stessi diritti di quelli del cantone o dei cantoni responsabili di un'università. Ciò vale anche in caso di restrizioni d'ammissione agli studi.

Come tutti gli accordi sui finanziamenti e sulla libera circolazione conclusi dalla CDPE, anche l'AIU consente l'accesso alle offerte universitarie di cui all'articolo 4 nel rispetto del principio della parità di trattamento in tutti i Cantoni membri dell'accordo. L'*articolo 14* formula il principio fondamentale della libera circolazione delle studentesse e degli studenti: il Cantone responsabile propone le offerte di studio per le quali ha diritto a ricevere contributi alle studentesse e agli studenti degli altri Cantoni membri dell'accordo alle medesime condizioni che valgono per i suoi cittadini.

*Art. 15 Trattamento degli studenti e delle studentesse dei cantoni non membri dell'accordo*

<sup>1</sup>Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.

<sup>2</sup>Sono ammessi a un'offerta di studio avente diritto a dei contributi ai sensi di quest'accordo, solo quando le studentesse e gli studenti dei cantoni membri dell'accordo hanno trovato un posto di studio.

<sup>3</sup>Per l'offerta di studio presa in considerazione pagano dei contributi di un importo corrispondente almeno a quello dei contributi previsti dall'articolo 10.

L'*articolo 15* stabilisce che le studentesse e gli studenti o le candidate e i candidati agli studi dei Cantoni che non sono membri dell'accordo non hanno diritto alla parità di trattamento sia per quanto concerne l'ammissione a un'offerta di studio sia per le tasse di studio. Infatti, da un lato possono essere ammessi a un'offerta di studio solo se le studentesse e gli studenti provenienti dai Cantoni membri dell'accordo hanno ottenuto il loro posto di studio (*capoverso 2*), dall'altro devono pagare, oltre alle tasse di studio, un contributo alla formazione che corrisponda almeno a quello dei contributi intercantonali previsti dall'articolo 10 (*capoverso 3*). Ciò permette di evitare che i Cantoni non membri dell'accordo beneficino dei diritti che scaturiscono dall'AIU, senza essere vincolati ai relativi obblighi. Le studentesse e gli studenti provenienti dai Cantoni non membri dell'accordo devono essere rinvii ai loro Cantoni di provenienza per ottenere una riduzione del loro onere individuale.

*Art. 16 Conferenza dei cantoni membri dell'accordo*

<sup>1</sup>La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo si compone di una o un consigliere di Stato di ogni cantone che ha aderito all'accordo.

<sup>2</sup>Ha i seguenti compiti:

- a. fissare l'importo e la durata della validità dei contributi intercantonali per ogni categoria di costo e definire l'importo della deduzione corrispondente ai contributi federali (articolo 10),
- b. definire i settori di studio e l'attribuzione a una categoria di costo (articolo 9 capoverso 2),
- c. cambiare l'attribuzione di un settore di studio a una categoria di costo, introdurre altre categorie di costo e/o suddividere delle categorie di costo esistenti e adeguare il relativo allegato (articolo 9 capoverso 3),
- d. plafonare, in casi giustificati, i costi d'esercizio della ricerca tenuti in considerazione per il calcolo (articolo 9 capoverso 3),
- e. aumentare l'importo dei contributi per la categoria di costo III oltre il massimo fissato (articolo 10 capoverso 2),
- f. definire altre offerte di studio (articolo 4 capoverso 4 lettera c) e fissare la loro durata regolare (articolo 11 capoverso 3),
- g. ridurre i contributi (articolo 13),

- h. decidere se hanno diritto a contributi le offerte di studio di università in corso di procedura di accreditamento (articolo 4 capoverso 2), le offerte di studio il cui diploma permette di accedere a una professione regolamentata (articolo 4 capoverso 3) e le offerte di studio di università private (articolo 5),
- i. approvare il budget e il conto delle spese legate all'esecuzione dell'accordo (articolo 19),
- k. eleggere i membri e il presidente o la presidente della Commissione AIU (articolo 17), e
- l. fissare l'anno contabile a partire dal quale i contributi per la categoria di costo III sono calcolati sulla base dei costi validati.

<sup>3</sup>Le decisioni secondo il capoverso 2, lettera a fino a g, nonché l, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza di cui almeno la metà dei cantoni responsabili di un'università secondo il Concordato sulle scuole universitarie. Le altre decisioni si prendono a maggioranza semplice dei membri presenti.

Presupponendo che tutti i 26 Cantoni aderiscano all'accordo, la maggioranza dei due terzi di cui al capoverso 3 è raggiunta se almeno 18 Cantoni membri dell'accordo e, tra questi, almeno cinque dei dieci Cantoni universitari approvano un progetto di decisione. Per la definizione di Cantone universitario è determinante l'articolo 6 capoverso 3 del Concordato sulle scuole universitarie, che si basa sul Concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sul coordinamento universitario. Il Principato del Liechtenstein si annovera dunque tra i Cantoni non universitari.

La Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo ha la funzione di organo governativo incaricato di pilotare l'accordo. Nell'*articolo 16 capoverso 2* sono definiti, in sintesi, i compiti che le spettano nella messa in atto dei principi stabiliti dall'accordo.

#### *Art. 17 Commissione AIU*

<sup>1</sup>Per l'esecuzione del presente accordo, la Conferenza dei cantoni membri dell'accordo istituisce una Commissione AIU. I suoi membri sono eletti per un periodo di quattro anni.

<sup>2</sup>La Commissione AIU si compone di otto consiglieri di Stato dei cantoni membri dell'accordo. Quattro dei suoi membri rappresentano un cantone responsabile di un'università e quattro un cantone non responsabile di un'università.

<sup>3</sup>Un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dell'Ufficio federale di statistica (UST) partecipano alle sedute con voto consultivo.

<sup>4</sup>La Commissione AIU ha in particolare i seguenti compiti:

- a. vigilare sull'esecuzione dell'accordo e, in particolare, sul segretariato,
- b. determinare, in caso di litigio, a quale settore di studio sia d'attribuire un'offerta (articolo 6 capoverso 2),
- c. formulare delle proposte all'attenzione della Conferenza dei cantoni membri dell'accordo per le decisioni secondo l'articolo 16 capoverso 2, lettera a fino a g, e l, nonché
- d. regolare le modalità concernenti la fatturazione, il pagamento dei contributi, le scadenze e le date di riferimento, nonché la procedura concernente eventuali interessi di mora.

La Commissione AIU è l'organo supremo di esecuzione operativa dell'AIU. La disposizione disciplina la composizione e i compiti della Commissione.

*Art. 18 Segretariato*

<sup>1</sup>Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

<sup>2</sup>Procede all'incasso centralizzato dei contributi.

Così come per tutti gli accordi sui finanziamenti e sulla libera circolazione conclusi dalla CDPE, la gestione dei dossier dell'AIU spetta al Segretariato generale della CDPE.

*Art. 19 Spese legate all'esecuzione dell'accordo*

Le spese legate all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni membri dell'accordo in proporzione al numero effettivo dei loro studenti. Sono fatturate annualmente.

Data la situazione che vige attualmente in materia di finanze e d'interessi bancari, almeno per il prossimo avvenire non si può contare sui proventi da interessi per coprire le spese d'esecuzione dell'accordo. Pertanto, l'articolo 19 stabilisce che le spese corrispondenti siano assunte dai Cantoni membri dell'accordo in proporzione al numero delle loro studentesse e dei loro studenti, ossia per il totale delle studentesse e degli studenti a cui si applica l'AIU.

*Art. 20 Regolamento dei litigi*

<sup>1</sup>Il regolamento dei litigi tra i cantoni membri dell'accordo derivanti dall'applicazione di quest'ultimo segue la procedura definita nella CQI.

<sup>2</sup>Nel caso di litigi non risolti, la decisione spetta, su azione di diritto pubblico, al Tribunale federale secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera b della LTF.

Essendo l'AIU un accordo che prevede la compensazione degli oneri, l'applicazione della Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione con compensazione degli oneri (Convenzione quadro, CQI) è d'obbligo per regolare i litigi. Le disposizioni della CQI si applicano dunque a tutti i litigi che scaturiscono dal presente accordo.

*Art. 21 Adesioni*

<sup>1</sup>L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

<sup>2</sup>Contemporaneamente alla dichiarazione d'adesione al presente accordo, i cantoni si ritirano dall'accordo intercantonale sulle università (AIU) del 20 febbraio 1997.

La ratifica avviene in ogni Cantone secondo il diritto cantonale. Il rispettivo Governo cantonale dichiara l'adesione del proprio Cantone al Comitato della CDPE (*capoverso 1*).

Il *capoverso 2* disciplina una conseguenza logica dell'adesione al presente accordo: i Cantoni che aderiscono al nuovo accordo devono dichiarare contestualmente di ritirarsi dall'AIU 1997 dato che i due accordi disciplinano la stessa materia. I Cantoni possono collegare i due oggetti in un solo testo parlamentare.

#### *Art. 22 Entrata in vigore*

<sup>1</sup>Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo quando vi hanno aderito diciotto cantoni.

<sup>2</sup>L'entrata in vigore dell'accordo è comunicato alla Confederazione.

Come per tutti gli accordi intercantionali conclusi dalla CDPE, l'entrata in vigore formale del nuovo AIU avviene su decisione del Comitato della CDPE. Per l'entrata in vigore dell'AIU è proposto un quorum di 18 Cantoni, poiché l'AIU potrà funzionare in modo soddisfacente come accordo sui finanziamenti solo se vi aderisce il maggior numero possibile di Cantoni. Il quorum proposto ha anche un impatto sulla validità dell'AIU 1997, come esposto nel prossimo capoverso.

Giuridicamente è impossibile sciogliere l'AIU 1997 con una disposizione del nuovo accordo. Non è neppure necessario per i seguenti motivi: l'articolo 25 dell'AIU 1997 (numero minimo di Cantoni contraenti) prevede che questo accordo è valido solo se e finché almeno la metà dei Cantoni universitari e la metà dei Cantoni non universitari vi aderiscono. Se l'AIU entra in vigore con un quorum di 18 Cantoni aderenti, l'AIU 1997 avrà perso la sua validità in applicazione del suo articolo 25.

Secondo l'articolo 48 capoverso 3 della Costituzione federale, i trattati intercantionali devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

#### *Art. 23 Disdetta*

L'accordo può essere disdetto il 31 dicembre di ogni anno con una comunicazione scritta indirizzata alla Conferenza dei cantoni membri dell'accordo e con un termine di preavviso di due anni.

Un Cantone che aderisce all'accordo ha anche il diritto di ritirarsi. Il termine di preavviso è di due anni. L'accordo resta in vigore per i Cantoni che continuano ad aderirvi.

#### *Art. 24 Persistenza degli obblighi*

Quando un cantone disdice l'accordo, i suoi obblighi derivanti da quest'accordo nei confronti delle studentesse e degli studenti in formazione al momento della disdetta rimangono invariati fino al termine del loro studio

L'*articolo 24* garantisce alle studentesse e agli studenti che si trovano in formazione quando il loro Cantone si ritira dall'AIU di continuare a beneficiare dei contributi versati da esso per loro come Cantone debitore.

A queste studentesse e a questi studenti non è dunque applicabile l'articolo 15 capoverso 3 (contributi supplementari alla formazione) neppure dopo che il loro Cantone si è ritirato dall'accordo.

#### Art. 25 *Principato del Liechtenstein*

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Ha gli stessi diritti e doveri dei cantoni membri dell'accordo.

Come già per l'AIU 1997 e gli altri accordi sui finanziamenti tra cui l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) o l'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS), l'*articolo 25* riconosce al Principato del Liechtenstein la possibilità di aderire al nuovo accordo. In caso di adesione, al Principato del Liechtenstein spettano gli stessi diritti e doveri dei Cantoni membri dell'accordo.

#### Art. 26 *Disposizioni transitorie*

<sup>1</sup>Il diritto a dei contributi in base all'Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 resta acquisito fino alla concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale (articolo 4 capoverso 2 e articolo 5 capoverso 1) in conformità alla LPSU e/o fino all'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 e all'articolo 5 capoverso 2, ma al massimo fino a otto anni dopo l'entrata in vigore della LPSU.

<sup>2</sup>L'indennizzo delle prestazioni di quei cantoni che non hanno o non hanno ancora aderito al presente accordo avviene sulla base dell'accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 al massimo fino a due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Alla scadenza di questo termine, a tutti i cantoni non membri dell'accordo si applica l'articolo 15.

<sup>3</sup>Finché i costi validati dello studio in medicina umana, dentaria e veterinaria non sono disponibili, i contributi intercantionali per la categoria di costo III saranno il doppio dei contributi per la categoria di costo II. La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo decide a decorrere da quale anno contabile i contributi per la categoria di costo III sono versati sulla base dei costi validati.

L'*articolo 26 capoverso 1* corrisponde all'articolo 75 LPSU, secondo cui le università e gli altri istituti universitari devono ottenere un accREDITAMENTO istituzionale al più tardi otto anni dopo l'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015). Di conseguenza, le università e gli altri istituti universitari riconosciuti come aventi diritto a contributi secondo il diritto vigente lo resteranno ai sensi della LPSU al massimo sino alla fine del 2023. Il *capoverso 1* formula le stesse regole per le offerte di studio riconosciute, in base all'AIU 1997, come aventi diritto a contributi.

Il *capoverso 2* garantisce che i Cantoni che non hanno o non hanno ancora aderito al nuovo accordo ricevono contributi in base all'AIU 1997 per la durata massima di due anni a contare dall'entrata in vigore dell'accordo. Scaduto questo termine farà stato l'articolo 15 che regola il trattamento delle studentesse e degli studenti dei Cantoni non membri dell'accordo. Inoltre si rimanda al commento dell'articolo 22.

Il *capoverso 3* stabilisce che i contributi per lo studio in medicina umana, dentaria e veterinaria a partire dal terzo anno (categoria di costo III) saranno il doppio dei contributi per la categoria di costo II finché i costi validati per questi settori di studio non sono disponibili. Non appena i costi validati per questi settori di



studio saranno disponibili, verranno stabiliti i contributi per questi settori di studio in applicazione degli articoli 9 e 10. La Conferenza dei Cantoni membri dell'accordo decide a maggioranza di due terzi che i dati necessari sui costi sono disponibili e a decorrere da quale anno contabile i contributi per la categoria di costo III devono essere calcolati sulla base di tali costi.

*Art. 27 Calcolo dei contributi nella fase di transizione dall'AIU 1997 all'AIU 2019*

<sup>1</sup>Durante una fase di transizione di tre anni dopo l'entrata in vigore dell'AIU 2019, i contributi cantonali si calcolano come segue:

- a. si moltiplica la differenza tra i contributi AIU 2019 e AIU 1997 con il fattore 0.25 (primo anno di calcolo), con il fattore 0.5 (secondo anno di calcolo), nonché con il fattore 0.75 (terzo anno di calcolo) e si stabilisce per ogni cantone un corrispondente importo di correzione,
- b. si calcolano i contributi effettivi per ogni cantone in base ai contributi secondo AIU 1997 più il importo di correzione secondo la lettera a.

<sup>2</sup>Conclusa questa fase di transizione di tre anni, il calcolo dei contributi cantonali avviene unicamente in base all'AIU 2019.

Per attenuare le ripercussioni finanziarie del passaggio dall'Accordo intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU 1997) al presente Accordo intercantonale del 27 giugno 2019 sui contributi ai costi di formazione delle università (AIU 2019), l'*articolo 27* prevede una disposizione speciale che disciplina l'ammontare dei contributi nei primi tre anni che seguono all'entrata in vigore del nuovo AIU.